

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

Regolamento comunale  
per la concessione di sovvenzioni,  
contributi sussidi ed ausili finanziari e per  
l'attuazione di vantaggi economici

(Legge regionale 30 aprile 1991 n.10, art. 13).

=====

(Testo del regolamento approvato dal Consiglio Comunale  
nella seduta del 13 Giugno 1992 con atto n.41, reso  
esecutivo dalla C.P.C. in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
e pubblicato all'Albo pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO COMUNALE

## S O M M A R I O

| Articolo | DESCRIZIONE   |
|----------|---|
| 1        | OGGETTO DEL REGOLAMENTO   |
| 2        | SOVVENZIONI: SOGGETTI BENEFICIARI   |
| 3        | SCOPO DELLE SOVVENZIONI   |
| 4        | PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE "SOVVENZIONI"  |
| 5        | CONTRIBUTI: SOGGETTI BENEFICIARI  |
| 6        | DOMANDA E DOCUMENTAZIONE  |
| 7        | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE  |
| 8        | CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DELLE ASSOCIAZIONI O ENTI<br>SOPPRESSI - EX D.P.R. 13.5.1985, N° 245 - CRITERI E<br>PROCEDURE DI EROGAZIONE |
| 9        | INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE<br>IN STATO DI BISOGNO - SUSSIDI -   |
| 10       | CONCESSIONE IN USO DI BENI COMUNALI   |
| 11       | PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO -<br>DISPOSIZIONI FINALI  |

COMUNE DI POZZALLO  
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI - CONTRIBUTI  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTUAZIONE  
DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.-

Il Presente Regolamento disciplina - ai sensi dell'articolo tredici della Legge Regionale 30 Aprile 1991, n° 10 - i criteri e le modalità per la concessione di Sovvenzioni, di Contributi, di Sussidi ed Ausili Finanziari - nonchè per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati non specificamente individuati.-

Per Concessione di "SOVVENZIONI" s'intende il finanziamento di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, culturali, scientifici, sportivi, di ricerca, etc. aventi rilevante entità.-

Per concessione di "CONTRIBUTI" s'intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, etc.-

Per Concessione di "SUSSIDI" ed "AUSILI FINANZIARI" s'intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al normale sviluppo della personalità del cittadino nonchè al superamento dello stato di indigenza o di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie.-

Per attribuzione di "VANTAGGI ECONOMICI" s'intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mense, etc.) senza corrispettivo, sono ricompresi i "PATROCINI" e le "COLLABORAZIONI" senza concessioni in denaro.-

Le erogazioni degli interventi finanziari restano subordinate alle disponibilità del Bilancio Comunale approvato dall'Organo Tutorio.-

Non è soggetta alla presente disciplina l'erogazione di Contributi previsti da specifiche disposizioni normative.-

ART. 2 - SOVVENZIONI: SOGGETTI BENEFICIARI.-

Possono beneficiare delle "SOVVENZIONI" le persone fisiche, le Associazioni, i Gruppi, i Comitati, etc., le cui attività si prefiggono le iniziative a finalità di rilevante entità di cui all'articolo Uno - Comma Due - del presente Regolamento.-

Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della Legge sulla Lotta contro la Delinquenza Mafiosa.-

### ARTICOLO 3 - SCOPO DELLE SOVVENZIONI.-

Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un Pubblico interesse, ed hanno per oggetto attività ed iniziative che riguardano attività di pubblica utilità inerenti ad interessi della Comunità Locale.-

### ART. 4 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE "SOVVENZIONI".-

Gli interessati potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata, in conformità a quanto prescritto nel successivo articolo Sei.-

Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- L'Oggetto dell'iniziativa;
- i gradi di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti Pubblici, economici, etc. cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.-

L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione della Giunta Municipale.-

Con la richiesta di intervento gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini preposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della Sovvenzione, nonché dei risultati da conseguire.-

La somma da corrispondere non potrà superare l'80% dell'effettivo costo dell'iniziativa proposta.-

Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni, la Sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di Concessione.-

L'importo della sovvenzione dovrà essere contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.-

Sono stabiliti i seguenti criteri di erogazione:

- a) - è data la precedenza delle attività continuative svolta a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle dell'Amministrazione Comunale;
- b) - seguono le attività di tipo occasionale.-

Nell'ordine si terrà conto della finalità pubblica e di interesse pubblico delle iniziative, dei contenuti, della capacità organizzativa del richiedente, della presenza di eventuali contributi.-

La Giunta Municipale, esaminata la richiesta, già istruita dal competente Ufficio Comunale, delibera in conformità ai criteri suesposti l'erogazione della sovvenzione, fissando altresì le eventuali clausole cui la stessa è subordinata.-

#### ARTICOLO 5 - CONTRIBUTI SOGGETTI BENEFICIARI.-

Possono usufruire di contributi Comunali le persone fisiche, le Associazioni, i Gruppi, le Organizzazioni, le Istituzioni Civili, Religiose, Scolastiche e Culturali, i Comitati, le Cooperative per Manifestazioni Culturali e sociali, etc., che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità e che operano nell'ambito territoriale del Comune senza fini di lucro.-

I Contributi sono "ORDINARI" e "STRAORDINARI".-

I primi vengono concessi per assicurare l'ordinaria e normale attività dei soggetti beneficiari in conformità alle previsioni degli atti costitutivi; i secondi vengono concessi in relazione a singole iniziative che rivestono carattere di particolare rilievo e di eccezionalità.-

#### ARTICOLO 6 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE.-

I soggetti che intendono avvalersi dell'intervento comunale in materia di contributi dovranno presentare appositamente istanza al Sindaco del Comune corredata dalla seguente documentazione:

- 1°) - Copia dell'atto costitutivo comprensivo dello Statuto Sociale da cui risulti che l'Associazione, etc. non persegue fini di lucro.-
- 2°) - Copia dell'ultimo atto deliberativo con il quale sono stati assegnati gli incarichi sociali previsti nello statuto e dal quale risulti il nominativo del legale rappresentante autorizzato a firmare la domanda e a riscuotere il contributo comunale a nome e nell'interesse dell'organismo richiedente.-
- 3°) - Programma di attività che illustri dettagliatamente la manifestazione e lo scopo da perseguire e l'interesse che è in grado di suscitare nella comunità, per il quale si richiede il Contributo e preventivo di spesa corredato dal Piano Finanziario dell'iniziativa.-
- 4°) - La quantità e la qualità di attività, iniziative, manifestazioni promozionali di rilievo, organizzate e portate a termine.-
- 5°) - Bilancio Preventivo e Consuntivo relativo all'anno precedente.-
- 6°) - L'indicazione della persona abilitata alla riscossione del contributo o indicazione del conto correntebancario o postale.-

L'istanza di Contributo potrà essere accolta anche in assenza di uno o più dei documenti suddetti qualora risulti aliunde la prova della loro esistenza ai fini dell'erogazione del contributo.-

A) - NEL CASO DI CONTRIBUTI ORDINARI la Giunta può concedere una anticipazione non superiore al quaranta per cento del Contributo erogabile stabilito dall'Amministrazione Comunale.-

La concessione dell'acconto è subordinata alla domanda del legale rappresentante dell'Associazione Beneficiaria, con firma autenticata contenente l'impegno ad utilizzare la somma da erogare esclusivamente per le spese derivanti dall'attività propria del soggetto rappresentato.-

Il saldo del Contributo sarà erogato previa acquisizione di dettagliata relazione da parte dei beneficiari in ordine al concreto impiego della somma ricevuta in acconto con contestuale dichiarazione della coincidenza con i fini dell'Ente, Associazione, etc.-

Ai sensi del secondo comma dell'articolo ventotto del D.P.R. n°600/1973 al contributo erogato va applicata la ritenuta d'acconto del quattro per cento solo nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa e che non riguardi l'acquisto di beni strumentali; nel caso contrario il soggetto beneficiario è tenuto a presentare apposita dichiarazione di non essere soggetto a tale ritenuta.-

B) - NEL CASO DI CONTRIBUTI STRAORDINARI una parte verrà erogata a titolo di anticipazione nella misura che verrà stabilita dalla Giunta Municipale e che comunque non dovrà superare il 60% dell'importo complessivo del contributo stabilito dall'Amministrazione Comunale.-

La rimanente parte a saldo verrà erogata a presentazione di dettagliata relazione e dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente dalla quale risulti che l'attività per cui è stato chiesto il contributo risulta regolarmente espletata secondo la documentata programmazione e che la somma ricevuta in acconto è stata impiegata esclusivamente per le finalità per le quali viene erogata.-

In ogni caso la somma corrisposta a titolo di contributo non potrà mai essere superiore all'ottanta per cento dell'effettivo costo dell'iniziativa proposta.-

Nel caso non risultino pienamente osservate e rispettate le condizioni poste dalla Giunta Municipale sull'attuazione del presentato programma il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e in caso di grave difformità potrà essere revocata la deliberazione di Concessione.-

Per l'erogazione del saldo del contributo dovrà essere in ogni caso prodotto analitico rendiconto dell'intero contributo concesso con la documentazione giustificativa delle spese quietanzate conformi alle Leggi Fiscali in vigore.-

Del rendiconto e degli eventuali rilievi dell'Ufficio Comunale cui compete l'esame documentale sarà data notizia alla Giunta Municipale a cura dell'Assessore al ramo per l'adozione di eventuali relativi provvedimenti.-

familiari nei cui riguardi l'Ufficio del servizio sociale si sia espresso negativamente in tutto o in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui il servizio sociale proponga la concessione dell'assistenza economica e la giunta municipale non accolga la proposta".

ART.24- PUBBLICITA' DELLE EROGAZIONI.

Viene istituito, con il presente regolamento, l'albo di cui si parla all'art.22 della legge 30/12/91 n.412 che preveda tra l'altro l'iscrizione delle persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica, con l'indicazione della disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le superiori erogazioni.

Detto albo è aggiornato annualmente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio.



## ARTICOLO 7 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE.-

I Contributi ad Associazioni e Società Sportive locali e similari sono concessi nei limiti delle disponibilità del Bilancio Comunale e comunque ed in ogni caso sempre dopo che il bilancio stesso è stato definitivamente approvato dall'Organo Tutorio.-

Devono essere uniti all'istanza di Contributo i seguenti documenti:

- a) - affiliazione ad una Federazione Sportiva legalmente riconosciuta dal CONI o da Enti di promozione sportiva;
- b) - partecipazione a Campionati o Tornei indetti dalle Federazioni Sportive tenendo presenti le diverse categorie (provinciali, regionali);
- c) - Organizzazione e partecipazione a Manifestazioni Sportive varie;
- d) - Numero degli Atleti tesserati;
- e) - risultati agonistici conseguiti a tutti i livelli provinciali, regionali e Nazionali;
- f) - Categoria o serie di partecipazione al Campionato o Torneo.-

I Contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta Municipale entro il mese di Ottobre di ciascun anno su proposta dell'Assessore al Ramo, previo esame da parte del Competente Ufficio Comunale della regolarità della domanda e della documentazione prodotta; la proposta di deliberazione sarà corredata dai pareri richiesti dalla Legge e sarà formulata tenendo conto della proposta della Consulta dello Sport.-

La Giunta Municipale può concedere l'anticipazione sul contributo da erogare; l'ammontare non può essere superiore al settanta per cento del contributo da concedere.-

La concessione dell'acconto è subordinata alla domanda del legale rappresentante della Società o Associazione Beneficiaria, con firma autenticata, contenente l'impegno ad utilizzare l'importo da erogare esclusivamente per le spese derivanti dall'attività propria del soggetto rappresentato.-

Il saldo del contributo sarà erogato a consuntivo dell'attività previa presentazione di dettagliata documentata relazione da parte dei beneficiari in ordine al concreto impiego della somma ricevuta in acconto con contestuale dichiarazione della coincidenza con i fini sportivi perseguiti dal Beneficiario.-

Le istanze devono essere presentate al Comune entro il mese di settembre e corredate da dettagliata descrizione dei requisiti innanzi prescritti, da relazione tecnico-finanziaria illustrativa dell'attività svolta sino alla data dell'assegnazione e delle ulteriori iniziative da svolgere, degli incassi realizzati nelle manifestazioni e attività espletate e della eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo sette della Legge 19.3.1990, n° 55, e successive modifiche, relativamente ai casi in cui deve essere resa e da ogni altra documentazione a sostegno della richiesta.-

La relazione sull'attività svolta deve essere timbrata e siglata dalla Federazione di appartenenza.-

L'entità dei Contributi sarà determinata dalla valutazione delle consistenti e documentata attività sportive alla diffusione ed al miglioramento della pratica sportiva e sarà parametrata alle spese da sostenere e non potrà essere superiore all'ottanta per cento dell'effettivo costo della Manifestazione sportiva.-

#### ARTICOLO 8 - CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DELLE ASSOCIAZIONI O ENTI SOPPRESSI.-

##### EX D.P.R. 13.5.1985, N° 245 - CRITERI E PROCEDURE DI EROGAZIONE.-

I contributi sono concessi in conformità alle disposizioni Regionali secondo le procedure di cui alla Circolare della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana n° 3309 del 4.12.1986 e successive modifiche ed integrazioni e ai Decreti attuativi, utilizzando gli stanziamenti Regionali provenienti da Leggi di settore di cui alla Legge Regionale 9.5.1986, n° 22.-

#### ARTICOLO 9 - INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI

##### BISOGNO - SUSSIDI -

Gli interventi in favore dei cittadini singoli o nuclei familiari in difficoltà, residenti nel territorio di questo Comune o anche di stranieri che si trovino in particolari condizioni di bisogno, sono disposti con i criteri e le modalità previsti dal regolamento comunale per l'assistenza sociale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 02/03/89, cui si fa espresso rinvio e che qui si intendono trasfusi, così come integrati o modificati dalle norme tutte contenute nei fogli allegati che formano parte sostanziale del presente regolamento.

Fanno parte integrante, al fine della individuazione dei soggetti beneficiari, le tabelle ex ENAOLI che l'Assessorato agli Enti Locali fornisce annualmente all'Ufficio dei Servizi Sociali.-

#### ART. 10 - CONCESSIONE IN USO DI BENI COMUNALI.-

L'utilizzo gratuito e agevolato di immobili e struttura da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, costituisca vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.-

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso in relazione alla reale disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.-

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.-

Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti Uffici.-

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di Convenzione e con Deliberazione della Giunta Municipale.-

ARTICOLO 11 - PUBBLICITA'- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.-

DISPOSIZIONI FINALI.-

Ai sensi dell'articolo Tredici della L.R.30.4.1991, n° 10, il presente regolamento, favorevolmente esitato dall'Organo di Controllo, sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 197 dell'Ordinamento Amministrativo EE.LL., all'Albo Pretorio Comunale.-

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA E DELLE  
RELATIVE NORME REGOLAMENTARI

PREMESSA:

Riferimenti legislativi:

Il presente regolamento è stato redatto in conformità al:

- a) Regolamento-tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, approvato con decreto presidenziale 28/5/37, pubblicato sulla gazzetta della regione siciliana in data 13/7/37;
- b) Direttiva del Presidente della Regione Siciliana di cui al paragrafo 7 del Regolamento tipo approvato con DPRS n.57/37 del 9/4/37, recepita dal Comune di Pozzallo con atto consiliare n.31 del 2/3/1989;
- c) La legge regionale n.10 del 30/4/91, art.13.

TITOLO I° ISTITUZIONE DEFINIZIONE ED AMBITO DEL SERVIZIO

Art.1) Il Comune di Pozzallo istituisce il servizio di assistenza economica, nel quadro degli interventi assistenziali esplicitati in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

Art.2) Spetta esclusivamente agli operatori dell'Ufficio di servizio sociale, centrale è la figura dell'assistente sociale, la funzione di accertamento e di valutazione dello stato di reale bisogno del nucleo familiare, oltre che di proposta in ordine alla entità ed alle modalità di erogazione del contributo finanziario od in alternativa di altra forma di intervento.


Art. 3) L'assistenza economica si concretizza nell'erogazione di contributi finanziari atti a soddisfare i bisogni essenziali e, tuttavia, va considerata come uno dei servizi, e neppure il più efficace, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuali e familiari.

Pertanto deve essere attivato contemporaneamente ad altri interventi e servizi verificando se l'ammissione alla fruizione di questi da parte dell'utente possa soddisfare in tutto o in parte il bisogno che si è rappresentato.

Art. 4 PRIORITA'

Al fine di evitare discrezionalità ed interventi non finalizzati, l'erogazione dei contributi in denaro sarà rivolta in via prioritaria ai seguenti casi:

- a) casi di famiglie in cui vi sia totale assenza di reddito, unite ad un insieme di circostanze (presenza di minori, condizioni di salute particolari, minori sottoposti a provvedimenti del Tribunale dei Minori) tali da comportare grave disagio sociale;
- b) casi di ragazze madri, anche se percepenti altri tipi di



sussidi ,fino alla concorrenza del minimo vitale previsto dal regolamento;

c) casi di vedovanza o di separazione senza alimenti o alimenti di modestà entità;

d) casi di detenzione e di restrizione della libertà del capofamiglia o di altro familiare, determinante nel sostentamento della famiglia;

e) casi di post-detenzione fino ad un massimo di mesi sei, dopo la fine delle misure di restrizione della libertà;

f) casi di malattie gravemente invalidanti che comportino una incapacità lavorativa di chi contribuisce al sostentamento della famiglia;

g) casi di famiglie, in cui uno dei componenti che contribuiva in maniera determinante al sostentamento della stessa, siano in trattamento di recupero da tossicodipendenza, secondo quanto stabilito dalla legge 64 e seguenti;

h) nuclei familiari che optino per l'assistenza economica in alternativa al ricovero dei minori in Istituto, sempre che le motivazioni del ricovero siano di ordine strettamente economico, secondo quanto previsto dalla legge 184 del 1983 su adozione e affidamento.

Per tutti gli altri casi non specificatamente previsti dal presente regolamento, l'Ufficio del servizio sociale si riserva, a norma delle leggi vigenti in materia socio-assistenziale e nei limiti delle disponibilità dei fondi, di intervenire previa attenta valutazione e relativi accertamenti.

#### TITOLO - II MINIMO VITALE E FABBISOGNO ASSISTENZIALE

Art. 4 ) Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze. Lo stato di bisogno quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo.


#### Art. 5) CALCOLO DEL MINIMO VITALE

Il minimo vitale verrà calcolato applicando le unite tabelle previste per le prestazioni EX ENAOLI, aggiornate di anno in anno dall'assessorato regionale EE.LL., che prevedono per i nuclei familiari misure d'intervento economico, diversificate a secondo del reddito e dei componenti il nucleo stesso, sostituendo alla voce numero di minori la voce numero componenti il nucleo familiare.

Dette tabelle sono state fissate dal legislatore regionale tenendo presenti le pensioni minime INPS.

#### Art. 6) FABBISOGNO AGGIUNTIVO ASSISTENZIALE

Il fabbisogno aggiuntivo assistenziale viene calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni



assistenziali e, dall'altro del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un "fabbisogno aggiuntivo di assistenza",

Art. 7) DETERMINAZIONE DEL REDDITO E REQUISITI PER L'ACCESSO  
Condizione necessaria per la fruizione dell'assistenza economica non può essere esclusivamente una situazione di disoccupazione o mancanza di lavoro, ma un insieme di circostanze (presenza di minori, condizioni di salute ecc.) che ne rendano indispensabile l'erogazione.

Alla formazione del reddito dell'utente, interessato all'accesso al servizio, concorre ogni forma di reddito.

Art.8) Le risorse finanziarie che l'Amministrazione Comunale destina all'assistenza economica sono utilizzate, prioritariamente, per la corresponsione del minimo vitale in favore di quei richiedenti che non dispongono di alcun reddito.

Nei limiti dei fondi disponibili, possono essere corrisposti assegni integrativi in favore dei richiedenti che dispongano di redditi inferiori al minimo vitale, fino alla concorrenza del minimo in parola.

Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, questa è predisposta dall'ufficio del Servizio Sociale ed è approvata dalla Giunta Municipale.

Art.9) LIMITI E DETRAZIONI

La presenza di minori ricoverati a tempo pieno in Istituto implica lo scorporo della quota parte del minore nel calcolo del minimo vitale della famiglia; per i ricoveri a tempo parziale si applica una riduzione del 50% nel calcolo della quota parte.

Per i minori, infine, di età superiore ai 14 anni non frequentanti la scuola, abili al lavoro ma disoccupati, non verrà considerata la relativa quota.


### TITOLO III ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 10) ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

L'assistenza economica continuativa, concessa nel rispetto delle norme regionali in materia dei servizi socio-assistenziali (DPR Reg. Sicilia 23/5/87 e succ. modifiche) nell'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza fra la quota base del minimo vitale e le risorse di cui dispone la persona che fa richiesta.

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale ed accertamento del persistere delle condizioni di disagio che hanno determinato l'intervento, ai cittadini, anche stranieri, residenti da oltre un anno nel Comune, sempre che non sussistono almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- i) la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.



#### Art.11) ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

L'assistenza economica in forma temporanea consiste nell'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazione personali e familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente ed il relativo nucleo familiare normalmente dispongono. L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore alla quota base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica. Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel Comune al quale avanzano richiesta.

Alla fruizione dell'assistenza economica temporanea saranno ammessi prioritariamente:


- a) casi di separazione, in attesa di sentenza definitiva che stabilisca l'ammontare degli alimenti che uno dei due coniugi è tenuto a versare, avendo particolare riguardo alle situazioni in cui siano presenti minori.
- b) famiglie bisognose con minori in cui uno dei membri, determinante nel sostentamento del nucleo familiare, non percepisca, per fondati motivi, temporaneamente, alcun reddito o sia in attesa di percepire altri benefici assistenziali (pensioni di invalidità, accompagnamento)
- c) nuclei familiari, che pur percependo un reddito sufficiente ad affrontare i bisogni quotidiani, si trovino di fronte a situazioni particolari (malattie di uno dei membri che comportino spese onerose per l'acquisto di medicine o altro)
- d) nuclei familiari in cui il capofamiglia sia stato improvvisamente licenziato dal posto di lavoro.

ART.12) L'assistenza economica continuativa o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare. Qualora il beneficiario dell'assistenza domiciliare esprima opzione per l'assistenza economica in alternativa all'assistenza domiciliare e il servizio sociale sia di uguale avviso, la Giunta Municipale ammette i soggetti in parola all'assistenza economica, includendoli tra quelli che hanno titolo per fruirla prioritariamente.

#### ART. 11 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una-tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente e non configurabile nella precedente casistica.

L'assistenza economica straordinaria è concessa a richiesta dell'interessato e/o su proposta dell'ufficio dei servizi sociali, per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di particolare gravità. Non avranno



titolo ad ottenerla quei richiedenti che dispongono di redditi pari a tre volte il minimo vitale. La Giunta Municipale potrà disporre deroghe solo al verificarsi di eventi calamitosi da cui siano colpiti i richiedenti.

Non saranno prese in considerazione richieste tendenti ad ottenere contributi per spese di viaggio e soggiorno per visite di controllo, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, ove tali adempimenti risultano tra quelli previsti dalla L.R. n.3 del 5/1/91 a carico dell'USL.

Il servizio sociale potrà, tuttavia, a seguito di approfonditi accertamenti, ed esclusivamente in presenza di situazioni di particolare gravità ed urgenza e di condizioni economiche particolarmente disagiate, concedere contributi a solo titolo di anticipo, a previo impegno sottoscritto dal beneficiario di rimborsare il Comune non appena in possesso dei contributi del servizio sanitario nazionale.

Per i casi urgenti e comprovati, così come disposto nella direttiva del Presidente della Regione Siciliana di cui al paragrafo 7 del Regolamento tipo approvato con D.P.R.S. n.57/87 del 9/4/87, recepita da questo Comune con deliberazione consiliare n.31 del 2/3/89, su proposta del servizio sociale, il responsabile dell'Ufficio servizio sociale, può disporre, a gravare sui fondi di economato, per un massimo di L. 150.000, l'erogazione di sussidi straordinari. Tale intervento in tutti i casi possibili ed in via prioritaria sarà attuato attraverso l'erogazione di buoni spesa.

Non avranno diritto ad usufruire di sussidi straordinari coloro i quali fruiscono già dell'assistenza economica continuativa o temporanea, o hanno già usufruito di tale forma di contributo per più di quattro volte in un anno.

#### ART. 12 ASSISTENZA TRAMITE BENI IN NATURA


L'assistenza tramite beni in natura è una delle particolari e primarie modalità per la fruizione del servizio di assistenza economica. Essa consiste nella facoltà, entro precisi limiti che si stabiliscono in L. 200.000, concessa all'utente di fruire, previa ammissione al servizio e sotto il controllo del servizio sociale, di buoni spesa per l'acquisto di beni in natura.

E' compreso tra i beni in natura ogni prodotto atto a soddisfare i bisogni primari dell'utente (alimentazione, vestiario, farmaci costosi e non mutuabili)

Tale forma di assistenza, proposta come sopra dall'Ufficio del servizio sociale, viene erogata dalla Giunta Municipale che la dispone per il tramite dell'economo comunale.

#### ART. 13 PROCEDURE D'AMMISSIONE

Trattandosi di una particolare fruizione del servizio di Assistenza economica, le procedure di ammissione sono identiche a quelle generali stabilite in precedenza. Il servizio viene quindi attivato su proposta del Servizio Sociale, previa richiesta dell'utente, facendo riferimento ai criteri precedentemente già descritti.



## TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

### Art.14 ARTICOLAZIONE

Il servizio di assistenza economica è articolato in diversi momenti ed aspetti: accertamento, valutazione, proposta ed attuazione dal punto di vista dell'azione amministrativa.

### Art.15 FUNZIONI E COMPETENZE

Spettano all'assistente sociale le funzioni valutative e propositive ed al responsabile del servizio quelle attuative. I rapporti informativi e le proposte di somministrazione dell'assistenza economica sono formulati dal servizio sociale.

### Art.16 COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE

Al fine di stabilire il fabbisogno assistenziale degli utenti, gli operatori del servizio di assistenza economica dovranno procedere all'accertamento del livello di reddito degli individui e dei nuclei familiari. Pertanto dovranno fare una analisi della condizione familiare, evidenziando ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro ed accertando ogni altro intervento assistenziale già in corso, avendo cura di valutare attentamente se l'erogazione di contributi in denaro sia l'intervento più efficace da attuare nei confronti del nucleo o del singolo e che esso sia finalizzato al raggiungimento di obiettivi prefissati al fine di evitare situazioni di assistenzialismo permanente. Pertanto, il servizio di assistenza economica, pur avendo una propria autonomia organizzativa, non va considerato disgiunto dagli altri servizi sociali attivati con i quali è coordinato per il tramite del responsabile dell'Ufficio di servizio sociale.

### Art.17 ACCERTAMENTI


Allo scopo di accertare il livello di reddito dei richiedenti il servizio sociale si avvarrà della collaborazione dei VV.UU. e delle altre forze dell'ordine per accertamenti preliminari, verifiche e controlli occasionali o periodici sulla sussistenza delle motivazioni per l'ammissione all'assistenza economica.

Sono previsti altresì accertamenti induttivi che si estendono pertanto alla verifica del tenore di vita degli interessati. Tali accertamenti e controlli preliminari e successivi, più approfonditi, sono indispensabili in particolare per i richiedenti appartenenti a quelle categorie professionali il cui reddito è di difficile accertabilità, quali ad esempio gli edili e chi in qualsiasi modo è dedito ad attività commerciali.

ART18 L'Ufficio può promuovere l'erogazione, in esito a specifici accertamenti, quando ritenga l'assistenza in denaro più adeguata alla situazione necessitante del soggetto e del nucleo familiare, tenendo presenti le opzioni del soggetto e tenendo altresì conto che va in ogni caso privilegiata in modo prioritario l'assistenza tramite beni in natura o l'ammissione ad altri servizi, limitando, il più possibile le erogazioni in denaro.

### Art.19 NORME PRECAUZIONALI

Particolare attenzione per la salvaguardia del buon fine dell'intervento dovrà essere prestata per le istanze di



2

soggetti notoriamente dediti all'uso di sostanze stupefacenti, a delinquenza abituale e delle loro famiglie e delle altre categorie a "rischio" (alcolisti, soggetti con problemi mentali ecc.).

In tali casi, pertanto, di norma, si procederà all'erogazione di assistenza economica tramite beni in natura.

#### ART.20 VIGILANZA

L'Ufficio di servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica.

Agli effetti della vigilanza, il servizio predispone accertamenti periodici e riferisce trimestralmente sulla persistenza o sulla cessazione delle cause valutate all'atto dell'ammissione del soggetto all'assistenza economica.

Alla fine di ogni anno, il servizio sociale renderà un rapporto complessivo sulla condizione del servizio, integrato di tutti i dati comprovanti gli obiettivi raggiunti.

#### ART. 21 RIVALSA

Qualora, al seguito di controlli si accertassero dichiarazioni false o la mancanza di sussistenza delle motivazioni di ammissione, il servizio verrà immediatamente sospeso e, verificato al periodo di erogazione, si attiverà la procedura di rivalsa relativa al periodo stesso.

L'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge agli alimenti si attuerà nella forme e negli ambiti previsti dalla legge e secondo le modalità esplicitate al p. 5 della circolare dell' Ass.to EE.LL. N° 7 del 14/6/88.

La procedura di accertamento degli obbligati e la relativa azione di rivalsa sono di competenza dell'ufficio legale del comune, cui verranno trasmessi tutti i relativi atti.

#### Art.22 ISTRUTTORIA

L'istruttoria della domanda compete all'Ufficio di servizio sociale e verrà eseguita in stratto ordine di protocollo. La documentazione da richiedere agli interessati sarà massimamente semplificata e sarà composta, oltre che dall'istanza redatta in carta semplice o su apposito modulo predisposto dall'Ufficio, da quanto altro necessario ai fini dell'accertamento del reddito, della situazione occupazionale e delle condizioni di salute.

In casi eccezionali potrà prescindersi dall'ordine di protocollo e l'Ufficio lo motiverà facendone espressamente riferimento nella relazione che accompagna la proposta per la Giunta Municipale.

#### Art.23. AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione al servizio sarà di competenza esclusiva dell'Ufficio del servizio sociale sulla base delle valutazioni e delle proposte dei suoi operatori sociali.

Infine, si trascrive qui di seguito, l'art.6 della norma regolamentare per l'attuazione della direttiva regionale in materia di assistenza economica, recepita da questo Comune con l'atto consiliare n.31/89:

"La Giunta Municipale, ove disponga l'assistenza economica ordinaria o straordinaria in favore di soggetti o nuclei

